

COMUNE DI BERGEGGI

Provincia di Savona

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

Verbale n. 15 Del 24/11/2020	OGGETTO: Parere sulla compatibilità economica dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e relativa certificazione sugli oneri per l'anno 2020.
---	---

Il Revisore contabile del Comune di Bergeggi, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, per il periodo 02/05/2020-01/05/2023

RICHIAMATI:

- L'art. 40 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i. recante al comma 3-quinquies: *“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”*.
- L'art. 40-bis del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i. recante *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”*.

VISTI i contratti collettivi nazionali vigenti relativi al Comparto Regioni - Autonomie locali, ora Comparto Funzioni Locali, in particolare il CCNL 21/05/2018;

VISTI:

- a) la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo contabile n. 302/147 del 17/07/2020, con la quale è stato costituito il fondo per le risorse decentrate anno 2020;
- b) l'ipotesi di accordo per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2020, sottoscritto in data 08.10.2020;
- c) la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria del Responsabile del Settore Amministrativo contabile riferita alla pre-intesa sottoscritta in data 23.11.2020;

VISTA la scheda di destinazione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020 predisposta dal Responsabile del Settore Amministrativo contabile per un ammontare complessivo di € **158.639,43** di cui Fondo risorse decentrate € **83.601,59**, a sommare fondo posizioni organizzative finanziato da bilancio € **75.037,84**;

ESAMINATO il prospetto inerente la determinazione del fondo risorse decentrate, che riporta i seguenti dati:

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, di cui € 3.407,82 non soggette al limite	66.350,80
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 1, comma 236 della L. 208/2015	12.770,00
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 1, comma 236 della L. 208/2015	10.227,90
Decurtazione consolidata - Seconda parte art. 9 comma 2-bis D.L. 78/2010 (per gli anni 2011/2014)	-5.747,11
Totale	83.601,59

ACCERTATO che i costi della contrattazione collettiva integrativa per l'anno 2020 sono compatibili con il quadro economico finanziario dell'ente, con la normativa di settore (art. 1, comma 557 e seguenti – comma 562 della L. n. 296/2006, art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015) e con i vincoli di bilancio;

CONSIDERATO che sulla base dell'attuale assetto viene rispettata la previsione dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che, nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*;

VERIFICATO CHE:

- a. permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- b. l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio nonché il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

VISTO il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli articoli 40 e 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009;

VISTO l'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004;

VISTI gli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004;

VISTO lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

CERTIFICA

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2020 sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dai CC.CC.NN.LL. del Comparto Regioni - Autonomie locali, ora Comparto Funzioni Locali in quanto:

- a) sono rispettati i limiti alla spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge n. 296/2006;
- b) è rispettato il limite delle risorse decentrate previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 che afferma che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui*

all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

- c) vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio dell'ente per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo;

Sulla base delle considerazioni sopra esplicitate

ESPRIME

parere favorevole in merito alla sottoscrizione definitiva dell'Accordo decentrato 2020, di cui trattasi.

IL REVISORE DEI CONTI

Dr. Massimo Pietragalla